

QUESITO IN MERITO ALLA VOLTURA DELL'AUTORIZZAZIONE

In relazione al quesito posto circa la documentazione necessaria per autorizzare la voltura Di un deposito di oli minerali, si evidenzia quanto segue:

- gli articoli 57 e 57 bis della legge 4 aprile 2012, n° 35, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 69 della Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2012 n° 82, di conversione del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”.hanno individuato le infrastrutture ed insediamenti strategici, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004, n. 239, per i quali, fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e le normative in materia ambientale, le autorizzazioni previste all'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate, con decorrenza dal 10 febbraio 2012, dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le Regioni interessate;
- alla lettera b) dei già citati articoli sono individuati quali impianti strategici i depositi costieri di oli minerali come definiti dall'articolo 52 del Codice della navigazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
- le modifiche da sottoporre ad autorizzazione sono quelle indicate all'articolo unico, comma 56 della legge 239/2004;
- le modifiche non ricomprese in quelle indicate all'articolo unico, comma 56 della legge 239/2004 *“sono liberamente effettuate dall'operatore, nel rispetto delle normative vigenti in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione incendi e di demanio marittimo”*.

Per quanto sopra premesso, si conferma che anche la voltura della titolarità dell'autorizzazione riguardante un deposito di oli minerali, non è più soggetta ad autorizzazione da parte dell'Amministrazione, fatti salvi gli adempimenti di natura fiscale, di sicurezza , ecc. che sono a carico dell'operatore.

Codesta Società dovrà pertanto provvedere ad ottenere una licenza fiscale di esercizio intestata a proprio nome, comunicando tale variazione anche al competente Comando dei vigili del fuoco e, per conoscenza, inviare una comunicazione anche alla scrivente Amministrazione.